

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE FUNERARIE NEL CIMITERO DI VIALE RIMEMBRANZE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale – Contratti – Ufficio Concessioni Cimiteriali;
- Ritenuta la proposta ivi formulata meritevole di accoglimento;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare il testo di contratto qui allegato, da utilizzarsi a cura dell'Ufficio Concessioni Cimiteriali per le concessioni di aree nel "Campo Q" del Cimitero di Viale Rimembranze destinate alla costruzione di cappelle funerarie private, intendendosi comprese nell'approvazione le eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendano necessarie od opportune ai fini della stipulazione nelle singole fattispecie;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Nel Cimitero di Viale Rimembranze esiste uno spazio, denominato "Campo Q", suddiviso in aree destinate alla concessione a privati per la costruzione di cappelle funerarie di famiglia, nel quale sussistono ancora diversi lotti disponibili.

In data 29 novembre 2004 prot. gen. n. 95783 (signora Bello Palmira) e in data 7 dicembre 2004 prot. gen. n. 98429 (signor Fontana Giovanni) sono pervenute al Comune due istanze per ottenere la concessione di una di tali aree per la costruzione di una cappella funeraria privata.

Gli ultimi contratti stipulati relativamente a tale tipologia di concessione risalgono a più di dieci anni fa (intorno al 1992).

Nel frattempo sono state emanate nuove disposizioni nazionali e regionali che incidono sulla disciplina della fattispecie, e precisamente:

- la L.R. 18 novembre 2003 n. 22 (*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*);
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 (*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*);
- per gli aspetti relativi alla costruzione del manufatto, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*).

Tali disposizioni, come già avvenuto in precedenza per il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (*Regolamento di Polizia Mortuaria*) hanno introdotto prescrizioni rispetto alle quali alcune norme contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria risultano in contrasto e pertanto non più applicabili.

In considerazione di tale evoluzione normativa, si è reso necessario predisporre un nuovo modello di contratto da utilizzare per le richieste di concessione di aree già pervenute e per quelle che perverranno in futuro.

Nella formulazione di questo modello contrattuale si è dovuto prendere posizione, in particolare, su due questioni.

La prima questione riguarda la durata della concessione. Infatti, l'art. 58 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede testualmente:

“Le cappelle di famiglia permangono a concessione perpetua”,
mentre l'art. 92, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 prescrive:

“1. Le concessioni previste dall'art. 90 [cioè le concessioni a privati ed enti dell'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, n.d.s.] sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.”

Analogamente, l'art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 prevede:

“1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.”

D'altra parte, la Tariffa relativa alle concessioni cimiteriali, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 9 novembre 2004, prevede per il Cimitero di Viale Rimembranze, sotto il titolo “Cappelle di famiglia”, unicamente la voce “Concessione area **novantanovenale**”, distinguendo l'ammontare del corrispettivo a seconda che l'area sia posta lungo il perimetro o all'interno del perimetro.

Pertanto, sulla base di quest'ultimo riferimento testuale, si è prevista in contratto una durata di novantanove anni, rinnovabile per un periodo da

determinarsi all'epoca della nuova concessione.

La seconda questione riguarda l'eventuale sussistenza, in capo al concessionario, di un diritto al rimborso di parte del corrispettivo in caso di rinuncia alla concessione.

Infatti, l'art. 68 del Regolamento Comunale disciplina in generale la rinuncia *“nel caso di rinuncia o abbandono da parte di qualche singolo o di qualche famiglia di posti già avuti in concessione”*, senza distinguere in base al bene oggetto della concessione, e prevede un meccanismo di rimborso che, da un lato, è di dubbia applicazione nella fattispecie di concessione di area, in quanto all'epoca della formulazione del regolamento era basato sul presupposto (ora venuto a cadere) della durata perpetua della concessione; dall'altro lato, non prende in considerazione la particolarità della concessione di cui si tratta, che ha per oggetto non una tomba in edifici di proprietà comunale, ma un'area per la costruzione di una sepoltura privata a cura e spese del concessionario.

Perciò in tal caso si è ritenuto opportuno prevedere, nel testo del contratto, che in caso di rinuncia alla concessione il concessionario non abbia diritto ad alcun rimborso.

Quanto alle altre pattuizioni contrattuali, la loro formulazione deriva in parte dal puntuale recepimento della normativa sopra citata, in parte dalla riproduzione di clausole del testo contrattuale e del disciplinare utilizzati per la fattispecie – per vari aspetti analoga – della concessione di tombe di famiglia interrate nel Cimitero di Viale Rimembranze, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 25 novembre 2003.

Per tutto quanto sopra esposto, si sottopone alla Giunta Comunale, ai fini della sua approvazione, il testo di contratto qui allegato, da utilizzarsi a cura dell'Ufficio Concessioni Cimiteriali per le concessioni di aree nel “Campo Q” del Cimitero di Viale Rimembranze destinate alla costruzione di cappelle funerarie private, intendendosi comprese nell'approvazione le eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendano necessarie od opportune ai fini della stipulazione nelle singole fattispecie.

Sesto San Giovanni, 10 giugno 2005

IL FUNZIONARIO
(Dott. Lucilla Lo Campo)

Si concorda con quanto sopra esposto.

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo Piamonte)

